

Sul fine vita è scontro: il Senato parte piano

I giudici e il Parlamento

LE INDICAZIONI DELLA CONSULTA

Quando l'aiuto al suicidio non è punibile

La Consulta, con la sentenza 242/2019 nata dal caso Dj Fabo ha escluso la punibilità di chi aiuta il compimento di un suicidio (articolo 580 Codice penale) se: è un proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia

irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La sentenza ha chiarito inoltre che tali condizioni e le modalità di esecuzione devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente

LA PROPOSTA DELLE OPPOSIZIONI

Il testo già discusso nella scorsa legislatura

La proposta di legge che ha come primo firmatario Alfredo Bazoli (Pd) e che ha raccolto le firme di tutte le opposizioni (atto Senato 104) ripropone il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura. Indica requisiti e procedura per la morte volontaria con assistenza medica ricalcando le indicazioni della Consulta.

Possono chiederla i maggiorenti in grado di intendere e volere affetti da patologia irreversibile con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile che causino sofferenze fisiche e psicologiche (la Consulta aveva scritto «fisiche o psicologiche») intollerabili e tenuti in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale. Permette l'obiezione di coscienza di medici e infermieri

IL TESTO DI FORZA ITALIA

Aiuto al suicidio sempre punito, previsti casi con pene ridotte

La proposta di legge presentata da Forza Italia (atto Senato 1083) non segue la Consulta ma introduce una pena ridotta per il reato di aiuto al suicidio se: l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento e se il fatto riguarda una persona con una patologia irreversibile causa di sofferenza intollerabile e tenuta in vita solo

tramite strumenti di sostegno vitale. In presenza di queste condizioni la reclusione va da sei mesi a due anni (altrimenti la reclusione da cinque a 12 anni, se il suicidio ha luogo). Il testo interviene anche sulla legge 219/2017 (testamento biologico) escludendo nutrizione e idratazione dalle disposizioni anticipate in materia di trattamenti sanitari e prevedendo l'obiezione di coscienza dei medici

Dopo i richiami della Consulta. Avviato un mese fa l'esame delle proposte di legge ma il percorso è difficile per le divergenze tra le forze politiche

Pagina a cura di
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

Il fine vita fatica a trovare regole nazionali, nonostante le pronunce e le sollecitazioni della Corte costituzionale. È stato infatti avviato un mese fa dalle commissioni riunite Giustizia e Sanità del Senato l'esame delle cinque proposte di legge presentate in materia ma il percorso non pare breve e neppure scontato, viste le divergenze di fondo tra i quattro testi proposti dalle forze dell'opposizione e il quinto depositato da un partito di maggioranza, Forza Italia.

A muoversi sono invece le Regioni: molte stanno cercando di regolare il fine vita (si veda il servizio a fianco).

In questo quadro, il punto fermo sono le pronunce della Corte costituzionale. Con l'ordinanza 207 del 2018 e poi con la sentenza 242 del 2019, esprimendosi sul caso che ha coinvolto Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e Marco Cappato, la Consulta ha dichiarato non punibile l'aiuto al suicidio se riguarda un proposito, formato autonomamente e liberamente, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Una decisione presa per tamponare l'assenza di una legge sul fine vita. Tanto che la stessa Corte ha più volte sollecitato il Parlamento a intervenire: il 18 marzo, è tornato sul tema il Presidente della Consulta, Augusto Barbera. Peraltro, la Corte ha già in calendario, per il 19 giugno, l'esame di una nuova questione di costituzionalità, incentrata sul requisito del «sostegno vitale».

Il Parlamento ha provato a legiferare nella scorsa legislatura, con una proposta di legge approvata in prima lettura alla Camera, ma non arrivata

al traguardo. Delle cinque proposte ora all'esame delle commissioni riunite del Senato, quella che ha come primo firmatario Alfredo Bazoli (Pd) riproduce quel testo, «figlio di un lunghissimo confronto e che tiene conto di tanti punti di vista», osserva Bazoli: «Dopo la sentenza della Consulta – prosegue – l'aiuto al suicidio è già legale. Ci sono persone che lo chiedono e dopo un iter tortuoso riescono a ottenerlo. Ma, in assenza di indicazioni concrete, aziende sanitarie e ospedali non sanno come comportarsi. Siamo di fronte a un'applicazione a macchia di leopardo, che è intollerabile e pregiudica i diritti e la libertà di tutti».

La proposta di legge è stata presentata già a ottobre 2022 ma l'esame è iniziato solo ora grazie al fatto che è stata firmata da tutte le opposizioni; con la sottoscrizione di almeno un terzo dei senatori, secondo il regolamento di Palazzo Madama, dovrebbe andare in Aula entro tre mesi, quindi entro luglio. Il testo ricalca le indicazioni della Consulta e disciplina i requisiti e la procedura da seguire per consentire alla persona malata di attivare in modo autonomo il percorso che porrà termine alla propria vita, escludendo responsabilità penali per chi la aiuta. Non disciplina l'eutanasia attiva, prevista invece dalle due proposte di legge di M5S e Alleanza Verdi e Sinistra. Con l'eutanasia attiva è un terzo (un medico) che somministra il farmaco che porta alla morte. Una quarta proposta di legge è sempre di matrice Pd.

In direzione opposta va il testo che ha come primo firmatario Adriano Paroli (Forza Italia). Non prevede infatti la depenalizzazione del suicidio assistito, stabilita dalla Consulta, ma introduce una sanzione penale ridotta se chi dà l'aiuto a morire convive stabilmente con il malato e agisce in uno stato di grave turbamento causato dalla sua sofferenza e la persona che intende suicidarsi è affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabile sofferenza ed è tenuta in vita da strumenti di sostegno vitale. «Sono situazioni di grandissima sofferenza che non giudico – dice Paroli – ma quando si legifera bisogna far riferimento ai valori. La vita non ci appartiene, non possiamo disporne. Nei Paesi in cui il suicidio assistito è permesso si è arrivati all'eutanasia dei minorenni o per depressione e le altre proposte di legge aprono questa via. La Corte costituzionale ha individuato un vuoto ma il potere legislativo spetta al Parlamento e le indicazioni della Consulta non sono cogenti».

Il testo firmato dalle opposizioni dovrà comunque andare in Aula entro luglio

Una contrapposizione sostanziale, quindi, che rende incerto l'esito dell'esame. «Abbiamo svolto la relazione illustrativa – spiega il relatore, Pierantonio Zanettin (Fi) – e proposto un ciclo di audizioni. Ora aspettiamo il calendario per svolgerle. Ritengo che la politica debba trovare una strada per regolare questa materia».